



Direttive no.1

(del 21 aprile 2010)

dell'Interprofessione della vite e del vino ticinese (IVVT)

Già Direttiva no.1 dell'Ordine della DOC del 12 maggio 2005

inerenti all'articolo 17 del
**Regolamento del Consiglio di Stato
concernente l'attribuzione della denominazione di origine controllata
ai vini ticinesi (del 23 novembre 2004)**

il quale prevede:

**Registro degli
imbottigiatori
e commercianti**

Art. 17 ¹L'indicazione del nome o della ragione sociale dell'imbottigliatore è obbligatoria e deve figurare per esteso sull'etichetta principale. Essa può essere sostituita da un codice costituito da un numero preceduto dalle lettere RI se l'etichetta reca il nome o la ragione sociale del commerciante autorizzato dall'IVVT.

²L'imbottigliatore è la persona che effettua o fa effettuare per proprio conto l'imbottigliamento di un vino DOC che ha vinificato o acquistato.

³Il commerciante è la persona che non possiede le installazioni per vinificare ed imbottigliare e che acquista e rivende unicamente vino DOC confezionato nell'imballaggio definitivo. Per indicare il proprio nome o la ragione sociale sull'etichetta deve richiedere l'autorizzazione all'IVVT che rilascerà un attestato da esibire all'imbottigliatore prima dell'acquisto.

⁴L'IVVT tiene il registro degli imbottigiatori con i rispettivi numeri di codice e il registro dei commercianti.

⁵Chiunque esegue la vinificazione, l'imbottigliamento o l'etichettatura di vini DOC ticinesi per conto di terzi, è tenuto a notificarlo all'IVVT.

Allo scopo di fornire i necessari chiarimenti e per assicurare un corretto e puntuale rispetto delle disposizioni sopra enunciate, lo scrivente comunica che:

1. DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento, s'intende per:

“Imbottigiatori”

- a) le aziende che realmente possiedono le installazioni per effettuare l'imbottigliamento dei vini DOC di loro produzione oppure acquistati;
- b) eccezionalmente pure le aziende che vinificano e ricorrono a terzi unicamente per l'operazione finale dell'imbottigliamento;
- c) aziende che eseguono vinificazioni, imbottigliamenti e etichettature per conto dei commercianti che devono essere in possesso di un'autorizzazione dell'IVVT.

“Commercianti”

Le aziende che non vinificano e non possiedono le installazioni per l’imbottigliamento e che commercializzano vini DOC menzionando in etichetta il loro nome o la ragione sociale. Essi svolgono le seguenti attività:

- a) acquistano e rivendono vini DOC nell’imballaggio definitivo;
- b) affidano a terzi la vinificazione e l’imbottigliamento del vino ottenuto con uve di propria produzione o acquistate, che loro stessi hanno sottoposto al controllo ufficiale.

Conformemente ai disposti dell’Ordinanza federale sul controllo dei vini e alle normative cantonali:

- a) gli imbottiglieri, sono sottoposti al controllo della Commissione federale per il controllo del commercio dei vini (Commissione);
- b) i commercianti, di regola, se non effettuano né importazioni né esportazioni, non superano un giro d’affari annuo di 1000 hl e non assoggettano delle uve al controllo ufficiale, non sono sottoposti ai controlli della Commissione.

2. ATTRIBUZIONE DEL CODICE D’IMBOTTIGLIATORE

A tutte le persone fisiche o giuridiche che con la dichiarazione della vendemmia hanno notificato l’uso di uve per la produzione di vini DOC, viene assegnato un codice d’imbottigliatore costituito da un numero preceduto dalle lettere RI.

3. INDICAZIONE DELL’IMBOTTIGLIATORE

L’indicazione del nome o della ragione sociale dell’imbottigliatore, prescritta al capoverso 1 del presente articolo, deve figurare sull’etichetta principale nei seguenti modi:

- a) **vini DOC venduti dall’imbottigliatore:** deve figurare per esteso il nome o la ragione sociale dell’imbottigliatore;
- b) **vini DOC venduti dal commerciante:** oltre al commerciante deve apparire per esteso pure il nome o la ragione sociale dell’imbottigliatore o il rispettivo codice di imbottigliatore.

4. INDICAZIONE DEL NOME O DELLA RAGIONE SOCIALE IN ETICHETTA

Devono essere rispettate le seguenti disposizioni:

- 1) **indicazione di un nome o di una ragione sociale comprendenti, in tutto o in parte, termini riservati ai vini DOC e che possono creare confusione con essi:** conformemente all’articolo 12, capoverso 6 del presente Regolamento, devono essere utilizzati dei caratteri di colore e dimensioni costanti non superiori a 4 mm di altezza per 2 mm di larghezza;
- 2) **indicazione del nome di una ditta individuale:** il cognome del titolare è essenziale, può essere preceduto o seguito da un elemento di fantasia. Se la ditta non è iscritta a Registro di commercio, deve pure essere indicato il comune di domicilio del titolare. La ditta individuale, in linea di principio, ha l’obbligo d’isciversi nel Registro di commercio se l’introito lordo annuo è superiore a CHF 100'000.-- e meglio come previsto dagli artt. 943 del Codice delle Obbligazioni (CO), 52 e seguenti dell’Ordinanza sul Registro di commercio (ORC);
- 3) **indicazione di una società in nome collettivo:** la società deve essere iscritta nel registro di commercio del luogo in cui ha la sua sede e la sua iscrizione è obbligatoria. L’iscrizione si fonda sugli art. 552 e seguenti del Codice delle Obbligazioni (CO), 41 e seguenti dell’Ordinanza federale sul Registro di commercio (ORC);
- 4) **indicazione del codice di imbottigliatore:** deve essere riportata in caratteri chiari, leggibili, indelebili e sufficientemente grandi da risaltare sullo sfondo sul quale sono stampate e da poter essere distinte nettamente dal complesso delle altre diciture o disegni;
- 5) **indicazione del nome o della ragione sociale del commerciante:** non può essere preceduta o seguita da termini quali: prodotto da..., vinificato da... o altre diciture tali da creare confusione con l’imbottigliatore.

5. OBBLIGO DI INFORMARE L'IVVT

Chiunque deve sottostare alle presenti disposizioni, ha l'obbligo di inoltrare all'IVVT, entro 15 giorni dalla richiesta, la documentazione che lo concerne:

- 1) **Modulo 1:** domanda d'iscrizione al registro degli imbottiglieratori;
- 2) **Modulo 2:** notifica delle vinificazioni, degli imbottigliamenti e della etichettature eseguite per conto dei commercianti;
- 3) **Modulo 3:** domanda d'iscrizione al registro dei commercianti per le aziende che non adempiono alle condizioni per beneficiare dell'attestazione di imbottigliatore.

Gli imbottiglieratori ed i commercianti sono tenuti ad annunciare tempestivamente all'IVVT eventuali cambiamenti di attività.

6. TENUTA DEL REGISTRO DEGLI IMBOTTIGLIATORI E DEI COMMERCANTI

Sulla base della documentazione sopra indicata, l'IVVT:

- 1) tiene il registro degli imbottiglieratori con i rispettivi numeri di codice e il registro dei commercianti;
- 2) esegue la procedura per autorizzare il commerciante ad utilizzare le denominazioni di origine controllate, lo sottopone ai relativi controlli e contributi.

I registri degli imbottiglieratori e dei commercianti sono a disposizione degli organi ufficiali di controllo indicati all'articolo 19 del citato Regolamento.

7. DISPOSIZIONI FINALI

1. Chiunque viola le presenti disposizioni è punibile conformemente alle relative norme cantonali.
2. Le presenti disposizioni entrano immediatamente in vigore.

Interprofessione della vite e del vino ticinese (IVVT)

Il Presidente
Adriano Petralli

Il Direttore
Francesco Tettamanti